



La proposta presenta problematiche piuttosto rilevanti sebbene la recrudescenza di eventi climatici la possa rendere necessaria

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SULLA CASA?

Riflessioni tecniche e spunti sull'obbligatorietà della polizza assicurativa circa le catastrofi naturali ed eventi atmosferici

Dopo gli ultimi ed ennesimi allagamenti si sta discutendo di una proposta volta a rendere obbligatoria un'assicurazione sul proprio immobile contro eventi naturali e catastrofi. Nonostante la proposta possa in qualche modo essere interessante, presenta problematiche piuttosto rilevanti sebbene la recrudescenza di eventi climatici estremi renda necessaria una maggiore copertura assicurativa. Nello specifico solo nel 2023, le compagnie assicurative italiane hanno pagato oltre 6 miliardi di euro in sinistri riconducibili ad eventi atmosferici e alluvioni, un massimo storico per l'Italia. Tuttavia, l'obbligatorietà di queste polizze condurrebbe sicuramente ad un aumento sproporzionato dei premi, parallelamente a riduzioni delle garanzie offerte. Le compagnie cercano di mantenere la loro profittabilità, motivo per cui potrebbero introdurre clausole restrittive e franchigie elevate, rendendo difficoltoso per i cittadini stipulare polizze per proteggersi da rischi catastrofali.

LA PROPOSTA DI PROGETTO NAZIONALE

Una soluzione potrebbe essere l'implementazione di un **modello assicurativo misto**, simile a quello francese, attraverso SACE BT (società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e rassicurazione italiane), già esistente all'interno di Cassa Depositi e Prestiti. Questa struttura, con garanzia statale, permetterebbe alla compagnia di sostenere anche una *combined ratio*



superiore al 100%, eliminando la necessità di produrre un profitto immediato. Le polizze potrebbero essere modellate in modo da non gravare sugli assicurati, soprattutto in zone a basso rischio.

Ad esempio, in un sistema mutualistico, i cittadini che vivono in aree a basso rischio potrebbero contribuire a sostenere le polizze di chi vive in zone ad alto rischio sismico o idrogeologico. Inoltre, il 12,5% della tassa sui fabbricati, attualmente inclusa nei premi assicurativi, potrebbe essere destinato a finanziare questa compagnia, insieme a un possibile contributo dell'ANIA (Associazione Nazionale fra Imprese Assicuratrici) per reinvestire nei progetti di tutela e infrastrutture. Infine, per limitare l'impatto sui cittadini, si potrebbe prevedere l'obbligatorietà della polizza solo per la prima casa, lasciando al mercato assicurativo tradizionale la gestione delle seconde case od altre

tipologie di immobili. Inoltre, le case in condominio, già assicurate collettivamente, potrebbero essere tutelate attraverso una modifica delle polizze condominiali, evitando sovrapposizioni con le assicurazioni individuali.

Al momento le aziende avranno l'obbligo di assicurarsi entro 31 dicembre 2024. Questo obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte nel Registro delle Imprese. La polizza copre i danni causati da calamità naturali quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, a beni come fabbricati, macchinari e attrezzature industriali o commerciali. Tuttavia, la normativa prevede alcune eccezioni.

Gli imprenditori agricoli non sono tenuti a sottoscrivere questa assicurazione obbligatoria, in quanto continuano a beneficiare del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni meteorologici

previsti dalla Legge di Bilancio 2022. Inoltre, è previsto che la mancata adesione a tale obbligo possa influenzare l'accesso a contributi e agevolazioni pubbliche, penalizzando le imprese che non si conformano alle disposizioni legislative. Per coloro che non sottoscrivono la polizza, sono previste sanzioni pecuniarie che vanno da 100.000 a 500.000 euro.

Sempre per le aziende si potrebbe però adottare un modello simile, con contratti basati su un ente ibrido, lasciando la gestione del "*disaster recovery*" e dei rischi più elevati a compagnie specializzate nel settore.

Ovviamente i contributi potrebbero variare in base ai redditi sino ad un accorpamento della polizza assicurativa da parte del Comune attingendo con una percentuale dalle tasse di IMU e TARI. Questo comporterebbe una maggiore attenzione nonché un immediato intervento nelle emergenze strutturali come la pulizia dei fiumi e dei corsi d'acqua e soprattutto dei canali di scolo spesso limitati dalla scarsa pulizia dei tombini. Su questo tema occorre chiamare in causa il Genio Civile troppo spesso esageratamente burocratizzato, più attento alle infrazioni che a dotarsi della celerità necessaria nei casi di rischio e soprattutto prevenzione!

L'Emilia Romagna ne dovrebbe sapere qualcosa visto che il torrente Budrio, il fiume Silaro e il fiume Montone hanno rotto gli argini esattamente nello stesso punto dell'esondazione nel 2023.

Articolo 1, commi 101-111 (Misure in materia di rischi catastrofici)



La polizza Catastrofi Naturali diventerà obbligatoria per tutte le imprese italiane entro il 31 dicembre 2024, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 che inserisce, per la prima volta nel quadro normativo italiano, un obbligo assicurativo per i rischi catastrofici quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Di seguito pubblichiamo i due commi 101 e 111 dell'Articolo 1.

L'articolo 1, ai commi 101-111, modificato durante l'esame in Senato, istituisce l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro. I commi da 108 a 110 recano norme finalizzate a contribuire all'efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni in esame, autorizzando SACE S.p.A. a concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024). Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Il comma 111 prevede infine che le disposizioni di cui all'articolo in esame non siano applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all'articolo 2135 del Codice civile), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

Il comma 101 stabilisce che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni iscritti nello Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

Le imprese sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e

macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L'articolo 2188 del Codice civile istituisce il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge e, segnatamente, dai successivi articoli 2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202, 2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329, 2493, 2502-bis, 2520, 2556, 2559, 2612, 2615-ter, 2845 e 2949. L'articolo 2195 del Codice stabilisce, in particolare, che sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (2135); 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (2203); 3) un'attività di trasporto per terra (1678), per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria (1834) (4) o assicurativa (1882, 1883); 5) altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).

Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del Codice e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale (2200), gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (2201), mentre non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori (2202) ovvero i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2083).

Il comma 111 prevede infine che le disposizioni di cui all'articolo in esame non siano applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all'articolo 2135 del Codice civile), per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicol-

tura, allevamento di animali e attività connesse (2135). Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. L'articolo 1, commi 515-519 della legge di bilancio 2022, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) un "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022, successivamente incrementata di incrementata di 9,5 milioni di euro per l'anno 2023 dall'articolo 1, comma 302 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 30 dicembre 2022. In base al comma 516, le funzioni di soggetto gestore del Fondo sono affidate all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata.

Il successivo comma 519, infine, ha previsto che, al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del Fondo mutualistico, nonché della misura "assicurazioni agevolate in agricoltura" prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui (all'articolo 5 della) legge n. 183 del 1987, fosse incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura "assicurazioni agevolate in agricoltura", per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

Legge di Bilancio 2024 scaricabile al link: <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/ID0008bvol1.pdf>

info@progettonazionale.it

www.progettonazionale.it